

**SENTENZA CIVILE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Roma, ottava sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Magistrato, dott. Fulvio Vallillo, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. omissis dell'anno 2014 del ruolo generale degli affari contenziosi, riservata per la decisione all'udienza del 04/10/2017 vertente

**TRA**

**SOCIETA' UTILIZZATRICE E FIDEIUSSORI**

- opponenti-

**E**

**SOCIETA' DI LEASING**

-opposta-

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo: contratto di leasing.  
Conclusioni dei procuratori delle parti: come in atti

**Svolgimento del fatto**

Con atto di citazione ritualmente notificato, la SOCIETA' UTILIZZATRICE E FIDEIUSSORI proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. omissis emesso dal Tribunale di Roma in data 14 ottobre 2013 per il pagamento della somma di Euro 461.913,69= in relazione alla morosità della società utilizzatrice nel pagamento dei canoni e delle penali riferiti a quattro contratti di locazione finanziaria.

Deducevano, a sostegno della proposta opposizione, che le somme ingiunte non erano correttamente calcolate anche per l'applicazione di interessi usurari e comunque di un tasso superiore a quello pattuito; eccepivano, inoltre, che la clausola risolutiva espressa, in quanto vessatoria, era nulla.

Si costituiva in giudizio la SOCIETA' DI LEASING, chiedendo il rigetto dell'opposizione per i motivi dettagliatamente esposti nella memoria difensiva.

Con ordinanza riservata del 16 giugno 2014 era autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

La causa, in assenza di articolazioni istruttorie, con la prodotta documentazione acquisita agli atti, era riservata in decisione alla udienza del 4 ottobre 2017 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

**Motivi della decisione**

Occorre rilevare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà origine ad un giudizio di ordinaria cognizione nel quale opponente e opposta rivestono rispettivamente la veste di convenuto ed attore, con i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c..

Nella fattispecie in esame, nessun elemento di prova hanno prodotto gli opposenti a sostegno del loro assunto circa l'applicazione di interessi ultralegali e usurari e circa l'inesattezza dell'importo ingiunto, peraltro adeguatamente documentato dall'Istituto opposto con la produzione dei contratti di leasing e degli estratti conto, solo genericamente contestati.

Alla luce di quanto prodotto in sede monitoria e nel presente giudizio, la richiesta degli opposenti di ammissione di una CTU contabile, non suffragata da alcun principio di prova, va

*Sentenza, Tribunale di Roma, Dott. Fulvio Valillo, n. 2436 del 03 febbraio 2018*

rigettata in quanto di contenuto e valore meramente esplorativo; e, parimenti, va respinta l'eccezione di nullità della clausola risolutiva espressa, posto che la clausola stessa, prevista dall'art. 1456 c.c., a prescindere dall'esame della nota questione della sua natura vessatoria, risulta espressamente approvata.

Il mancato pagamento dei canoni di leasing non può essere messo in discussione ed evidenzia un chiaro inadempimento contrattuale da parte della società utilizzatrice ad essa imputabile a titolo di colpa (art. 1218 c.c.), la cui gravità ed importanza, incidente negativamente sul sinallagma contrattuale, è oggetto di valutazione anticipata dalle parti contraenti (Cass. n. 167 del 2005; Cass. n. 4591 del 1983).

Il rigetto dell'opposizione rende ultronea l'indagine sull'eccezione sollevata relativamente alla opposizione proposta da FIDEIUSSORE

Le spese seguono la soccombenza.

**P. Q. M.**

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,

così provvede:

rigetta l'opposizione;

condanna tutti gli oppositori, in solido fra loro, a pagare in favore di SOCIETA' DI LEASING, in persona del legale rappresentante, le spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 7.200,00= (settemiladuecento), di cui Euro 200,00= (duecento) per esborsi ed il resto per compensi di avvocato, oltre oneri di legge;

Roma, 26 gennaio 2018

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*